

EUTEKNE

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI

30/09/2022

DL 23.9.2022 n. 144
(c.d. decreto “Aiuti-ter”) -
Principali novità

1 PREMESSA

Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto "Aiuti-ter").

Il DL 144/2022 è entrato in vigore il 24.9.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 144/2022.

Il DL 144/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA E RAFFORZAMENTO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

L'art. 1 del DL 144/2022 prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO

L'art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA - PROROGA E AMPLIAMENTO

L'art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.

Per tali imprese, l'agevolazione riguarda l'acquisto di gasolio e benzina:

- per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

L'agevolazione spetta anche, in relazione all'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito d'imposta:

- deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- può essere ceduto a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

5 ALTRE MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA

L'art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

5.1 GARANZIA SACE

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*", purché:

- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

L'ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

- il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE);
- il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

5.2 GARANZIA FONDO PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi

energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

5.3 GARANZIA SACE A FAVORE DI ASSICURAZIONI

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*", purché:

- il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

L'operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l'impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

6 GARANZIE SUI MUTUI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA CHE HANNO SUBITO UN INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI

L'art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

- sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
- purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 62.000,00 euro (limite così elevato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 17 del DL 144/2022, rispetto alla precedente soglia di 35.000,00 euro).

Autorizzazione comunitaria

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

7 ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI

L'art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 10.11.2022, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

8 ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE E DI MERCI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano:

- 100 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;
- 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;
- 85 milioni di euro al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci (ai sensi dell'art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

9 CONTRIBUTI ENERGIA E GAS PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

L'art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas.

9.1 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:

- agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
- a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

9.2 CONTRIBUTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:

- enti iscritti al RUNTS di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

9.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

10 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

11 CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

L'art. 11 del DL 144/2022 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla concessione di contributi al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministro della cultura saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle suddette risorse.

12 CONTRIBUTO *UNA TANTUM* IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO

L'art. 15 del DL 144/2022 riconosce agli Istituti di patronato un contributo *una tantum* pari a 100,00 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, per fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia.

Il *bonus* in questione è riconosciuto – nel limite complessivo di spesa pari a 769.000,00 euro – previa presentazione di un'apposita istanza:

- al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo;
- entro il 24.10.2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 144/2022).

13 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL “BONUS TRASPORTI”

L'art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all'art. 35 del DL 50/2022.

Si ricorda, infatti, che l'art. 27 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”) aveva in precedenza già disposto un aumento da 79 a 180 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo in argomento.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

14 REGOLARIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO - PROROGA DEL TERMINE PER L'INVIO DELLA DOMANDA

L'art. 38 del DL 144/2022 ha rinviato al 31.10.2022 l'originario termine del 30.9.2022 previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all'indebita compensazione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

14.1 DOMANDA DI RIVERSAMENTO

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

14.2 RIVERSAMENTO DEL CREDITO

A seguito della domanda presentata entro il 31.10.2022, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 16.12.2022;
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2022.

15 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L'art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un'indennità *una tantum* di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

Ambito soggettivo

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.

L'indennità *una tantum* di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Indennità di 150,00 euro

L'indennità *una tantum* di 150,00 euro:

- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità di erogazione

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

Recupero nell'UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall'INPS.

16 INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE

L'art. 19 del DL 144/2022 introduce un'indennità *una tantum* di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l'indennità di 150,00 euro in esame:

- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità e tempistiche di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all'art. 18 co. 1 del DL 144/2022.

Per i collaboratori sportivi, l'indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.

L'INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l'erogazione delle indennità in esame.

17 INCREMENTO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell'indennità *una tantum* prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 in favore di:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. "Casse professionali").

Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di cui all'art. 33 del DL 50/2022 sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti:

- è pari a 200,00 euro;
- è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021.

Incremento di 150,00 euro

L'indennità *una tantum* prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Modalità e termine per la presentazione delle domande

Le domande di accesso all'indennità *una tantum* di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;
- dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

18 INTERVENTI IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE O DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI IMPRESE NON VERTENTI IN SITUAZIONE DI CRISI

L'art. 37 del DL 144/2022, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, interviene in merito alla procedura sindacale prevista dall'art. 1 co. 224 e ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con riferimento ai datori di lavoro che intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 unità.

Inoltre, si introduce a carico dei datori di lavoro l'obbligo di restituzione di eventuali benefici e sovvenzioni percepite, laddove la cessazione definitiva dell'attività o di una parte di essa avvenga per effetto di delocalizzazioni.

18.1 PROCEDURA DI COMUNICAZIONE SINDACALE E DI APPROVAZIONE DEL PIANO PER LIMITARE LE RICADUTE OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE

Con particolare riferimento alla procedura di comunicazione sindacale in questione, il co. 1 dell'art. 37 del DL 144/2022 modifica:

- il co. 227 dell'art. 1 della L. 234/2021, incrementando da 90 a 180 giorni il termine entro cui si ritengono nulli i licenziamenti (individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi) effettuati in mancanza della predetta comunicazione ovvero nel minor termine entro il quale è sottoscrit-

to da impresa e sindacati, ai sensi del successivo co. 233, il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura;

- il co. 231 del suddetto art. 1, incrementando da 30 a 120 i giorni dalla data di presentazione entro cui il predetto piano va discusso con le rappresentanze sindacali.

Inoltre, viene integrato il co. 235 dell'art. 1 della medesima legge di bilancio 2022, stabilendo che in caso di mancata sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'art. 2 co. 35 della L. 92/2012 (c.d. "ticket licenziamento") innalzato del 500%.

In ogni caso, si prevede che, con riferimento alla procedura sindacale appena indicata, sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

18.2 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PER EFFETTO DI DELOCALIZZAZIONI

Il co. 2 dell'art. 37 del DL 144/2022 stabilisce che nel caso in cui, all'esito della procedura sindacale ex art. 1 co. 224 e ss. della L. 234/2021, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato negli ultimi 10 anni gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato.

19 PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

L'art. 40 del DL 144/2022 proroga ulteriormente dal 30.6.2022 al 31.12.2022 l'applicazione della disposizione in base alla quale la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004, salvo disdetta dell'interessato.

20 AGEVOLAZIONI FISCALI NEL CONTESTO DELL'HOUSING UNIVERSITARIO

L'art. 25 del DL 144/2022 istituisce, fino all'anno 2026, il "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione di 660 milioni di euro, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore.

20.1 FONDO PER L'HOUSING UNIVERSITARIO

L'accesso al Fondo avverrà a seguito di selezione, da parte di un'apposita commissione, delle proposte presentate da imprese, operatori economici e altri soggetti privati, secondo le procedure che saranno definite con un decreto attuativo.

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base del numero di posti letto previsti dalle proposte, tenendo conto dei fabbisogni valutati con apposite procedure, da definire con il decreto attuativo.

Con le risorse assegnate sarà assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

I soggetti aggiudicatari garantiscono la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, ma possono anche destinare le parti delle strutture non utilizzate ad altre finalità, anche a titolo oneroso, anche in relazione ai periodi in cui non si svolgono attività didattiche.

I posti letto ottenuti con le misure in esame saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

Disposizioni attuative

Viene affidato ad un successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca il compito di definire le modalità di attuazione della disciplina in esame (composizione della commissione di valutazione delle proposte, procedure per la ricognizione dei fabbisogni, procedure per la presentazione delle proposte e loro valutazione, ecc.).

20.2 MISURE FISCALI

Nel contesto dell'istituzione e disciplina del "Fondo per l'*housing* universitario", vengono previste alcune misure fiscali.

20.2.1 Imposte sui redditi

L'art. 25 co. 9 del DL 144/2022 prevede che, a decorrere dal 2024:

- le somme corrisposte ai soggetti selezionati, ai sensi dell'art. 25 co. 4 (secondo cui "è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, relativo alla disponibilità dei posti letto presso alloggi o residenze") non concorrono né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- salvo quanto sopra, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari ai sensi della norma in commento, non concorrono, nella misura del 40%, né alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, "a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile".

Questa ultima esclusione (parziale) dal reddito è condizionata al fatto che gli immobili vengano destinati in prevalenza alle attività di *housing* universitario, dovendo il reddito derivante da tali attività configurare più del 50% dei redditi totali derivanti dall'utilizzo di tali immobili.

20.2.2 Imposte di registro e di bollo

L'art. 25 co. 10 del DL 144/2022 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al Fondo per l'*housing* universitario.

Decadenza

Ferme restando le ipotesi di decadenza generali previste dall'art. 25 co. 6 del DL 144/2022, illustrate al successivo § 20.3, si realizza la decadenza dall'esenzione dalle imposte di bollo e di registro se, a seguito della stipula degli atti agevolati, non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie.

20.2.3 Credito d'imposta IMU

L'art. 25 co. 11 del DL 144/2022, infine, riconosce ai soggetti aggiudicatari delle risorse del Fondo un contributo, a titolo di credito d'imposta, pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Decreto attuativo

Con un successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca saranno definire le modalità attuative della misura concernente il credito d'imposta IMU (procedure di concessione e di fruizione del credito d'imposta, rispetto del limite di spesa, condizioni di revoca ed effettuazione dei controlli).

20.3 DECADENZA

La riduzione della disponibilità di posti letto, rispetto al numero indicato in sede di proposta, comporta la proporzionale riduzione delle somme erogate e dei benefici fiscali ai fini delle imposte dirette (comma 9) e indirette (comma 10).

Il mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalità di *housing* universitario determina la decadenza del soggetto aggiudicatario dai benefici fiscali previsti dai commi 9 (imposte dirette), 10 (imposta di registro e di bollo) e 11 (credito d'imposta IMU).

20.4 AUTORIZZAZIONE EUROPEA

L'efficacia delle misure previste dall'art. 25 del DL 144/2022 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

21 NAVI ISCRITTE AL REGISTRO INTERNAZIONALE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA

L'art. 41 del DL 144/2022 modifica la disciplina del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui al DL 457/97 ("Registro internazionale").

21.1 NAVI ISCRITTE AL REGISTRO INTERNAZIONALE

Viene, in particolare, riformulato l'art. 1 del DL 457/97, prevedendo l'iscrizione nel Registro internazionale delle navi che:

- effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto;
- svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.

Si intendono adibite ad attività assimilate al trasporto marittimo le navi:

- che forniscono assistenza alle piattaforme *offshore*, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- d'appoggio, quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
- posacavi, che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- da ricerca scientifica e sismologica, ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

21.2 AGEVOLAZIONI PER LE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE

Per le navi iscritte nel Registro internazionale sono, tra l'altro, riconosciute dal DL 457/97 (già *ante* modifiche recate dall'art. 41 del DL 144/2022) delle agevolazioni:

- di natura fiscale;
- di natura contributiva.

In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali viene riconosciuta alle imprese armatrici:

- l'attribuzione di un credito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi corrisposti al personale imbarcato (dipendenti o lavoratori autonomi), da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- la concorrenza del reddito derivante dalle navi di cui sopra alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF o IRES in misura del 20%.

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del RD 327/42 (codice della navigazione) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale:

- le imprese armatrici;
- nonché lo stesso personale suindicato.

21.3 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi del nuovo art. 6-ter del DL 457/97, inserito dall'art. 41 del DL 144/2022, l'applicazione delle agevolazioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/97 viene estesa anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ex art. 162 del TUIR che utilizzano navi adibite alle attività commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate se:

- iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE);
- ovvero battenti bandiera di tali Stati.

Per l'accesso alle predette agevolazioni le navi sono annotate in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (secondo le modalità che saranno definite con un decreto attuativo), purché siano rispettate:

- le disposizioni relative ai limiti per lo svolgimento delle attività di cabotaggio di cui all'art. 1 co. 5 del DL 457/97;
- la legge regolatrice del contratto di arruolamento e i contratti collettivi dei singoli Stati membri ex art. 3 del DL 457/97;
- le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Inoltre, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali trova applicazione solo nel caso in cui sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 11 paragrafo 4 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29.4.2004 n. 883.